

TI_GERICHTE 52.2003.108 vom 6. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.108

FR: TI_GERICHTE 52.2003.108 du 6 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.108 del 6 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

LOC. 3.4. La conclusione non sarebbe diversa nemmeno se si volesse configurare la costituzione del diritto di superficie a sé stante e permanente, intavolato come fondo giusta l'art. 779 cpv. 3 CC, alla stregua di un negozio giuridico simile ad un'alienazione, in quanto volto a cedere alla fondazione beneficiaria di tale diritto e proprietaria del relativo fondo, un diritto reale limitato gravante il bene comunale in oggetto. Da questo profilo, nella decisione del consiglio comunale sarebbero infatti ravvisabili gli estremi di un implicito declassamento delle componenti del diritto di proprietà del comune sul bene amministrativo, che costituiscono il diritto reale limitato concesso alla fondazione a titolo di diritto di superficie. Preceduto dalla conversione in bene patrimoniale di tali componenti, il controverso negozio giuridico non disattenderebbe comunque il divieto di alienazione sancito dall'art. 177 cpv. 2 LOC. Né violerebbe l'obbligo del pubblico concorso, imposto dall'art. 180 cpv. 1 LOC, non potendosi ragionevolmente contestare che le particolari circostanze del caso concreto giustifichino la concessione di una deroga ai sensi del capoverso 3 di tale norma. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va senz'altro respinto. A torto pretendono i ricorrenti che la decisione sia annullata perché quando è stata adottata la variante di PR, di cui si è detto, non era ancora cresciuta in giudicato. Secondo l'art. 15 RLALPT, le varianti per modifiche di poco conto, approvate dal Dipartimento del territorio, entrano in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'albo se non vengono impugnate. Ipotesi, questa, che si è verificata nel caso concreto. Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, il messaggio municipale non ha nemmeno fuorviato i consiglieri comunali asserendo che il Dipartimento del territorio aveva approvato tale variante. La decisione di approvazione, recante la firma del Consigliere di Stato direttore di questo dipartimento, è infatti del 28 novembre 2002, mentre il messaggio municipale porta la data del 6 dicembre seguente. Palesemente prive di fondamento e quindi indegne di esame sono le ulteriori contestazioni sollevate dai ricorrenti con riferimento all'acquisizione della proprietà della costruzione da parte del comune alla scadenza del diritto di superficie. Quanto alla tassa di giustizia posta a carico dei ricorrenti e non del comune, rimasto soccombente nel precedente giudizio, basta rilevare che per prassi l'ente pubblico ne è dispensato quando, come nella fattispecie in esame, agisce nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e la causa non concerne direttamente i suoi interessi pecuniari (RDAT 1993 I n. 19; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmM, n. 3 b). La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto dei motivi apparentemente ideali dell'impugnativa, è posta a carico dei ricorrenti, secondo

soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 13, 176 - 180 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.